

= circolare n. 5

31 agosto 2011

= Scadenziario

+ 31 agosto +

- Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente con soggetti di paesi a fiscalità privilegiata c.d. "Black-List".

+ 16 settembre +

- pagamento ritenute e contributi INPS relativi al mese precedente;
- pagamento debito IVA del mese precedente.

+ 30 settembre +

- Termine per l'invio delle istanze di rimborso IVA UE.

+ 29 novembre +

- Scadenza per la comunicazione della PEC (posta elettronica certificata) alla Camera di Commercio competente.

Gentili Signore ed egregi Signori,

con la presente circolare vogliamo informarVi sulle seguenti novità fiscali e civili:

1. La manovra correttiva - Legge n. 111/2011	2
2. Manovra di ferragosto - DL n. 138/2011	5
3. Operazioni comunitari - controlli della regolarità della partita IVA comunitaria	7
4. Rimborso IVA per IVA corrisposta nell'UE	8
5. Semplificazioni nella tenuta informatica dei libri e registri	8

Gentili Signore ed egregi Signori,

il Governo Italiano è costretto a tagliare il debito pubblico ed anticipare il pareggio di bilancio dal 2014 al 2013 come richiesto dall'Unione Europea. Le relative manovre (**manovra correttiva** approvata con DL n. 98 convertito dalla legge n. 111/2011 e la **manovra di ferragosto** approvata con DL n. 138/2011) prevedono per questo motivo una serie di disposizioni volte da un lato ad aumentare il prelievo fiscale e dall'altro a ridurre i costi pubblici.

Qui di seguito elenchiamo le più importanti novità introdotte dalle manovre suddette.

1. La manovra correttiva - Legge n. 111/2011

Con l'annunciata rapidità è stata convertita in legge la c.d. "Manovra correttiva". Per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale, la legge di conversione ha sostanzialmente confermato quanto disposto dal testo originario del Decreto. Alcune disposizioni del decreto sono già state anticipate nella nostra circolare n. 4/2011. Data la non definitività del decreto, con la legge di conversione sono state apportate alcune novità. Qui di seguito esaminiamo le disposizioni di maggior rilievo di natura fiscale e civilistica.

Ritenuta su lavori agevolabili al 36,00% o 55,00%

È confermata la riduzione dal 10,00% al 4,00% della ritenuta a titolo d'acconto, introdotta dal 1° luglio 2010, che le banche sono tenute ad operare, all'atto dell'accREDITAMENTO al beneficiario, sui bonifici bancari effettuati dai contribuenti in relazione a spese per lavori agevolabili al 36,00% o al 55,00%.

Cambiano le regole per il riporto delle perdite nelle società di capitali

È confermato il passaggio dall'attuale regime in base al quale il riporto delle perdite è consentito non oltre il 5° periodo successivo (salvo il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), al nuovo regime in base al quale è ammesso il riporto illimitato delle perdite (a prescindere dal periodo d'imposta di conseguimento delle stesse) ma:

- nel limite dell'80,00% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse;
- nel limite del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse, se relative ai primi 3 periodi d'imposta.

Affrancamento partecipazioni di controllo - riallineamento di valori civili e fiscali

È confermata la possibilità di estendere il riallineamento dei valori civili e fiscali, introdotto dall'articolo 15, DL n. 185/2008, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16,00%, anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Tale previsione, le cui modalità attuative sono demandate ad un apposito Provvedimento ancora da emanare, è applicabile anche alle partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d'azienda o di partecipazioni. Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012.

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale - raddoppio sanzione

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell'accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale, è confermata l'eliminazione

dell'obbligo di prestare la garanzia qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore ad Euro 50.000,00. È inoltre previsto che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Superbollo per autoveicoli con potenza superiore a 225 kW

È confermata l'introduzione, a decorre dall'anno 2011, di un'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari ad Euro 10,00 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW (ovvero 306 CV). Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

Revoca della partita IVA inattiva

Per le partite IVA "inattive da tempo", è confermata l'introduzione nell'articolo 35, DPR n. 633/72 del nuovo comma 15-quinquies, in base al quale è disposta la revoca d'ufficio della partita IVA, se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

Studi di settore – aumento delle sanzioni e accertamento induttivo in caso di dati infedeli

Sono confermate le disposizioni introdotte al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo modello. Più specificamente:

- in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, quando l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima (Euro 2.065,00);
- è stata estesa la possibilità di effettuare l'accertamento induttivo anche nelle ipotesi di:
 - omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore;
 - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;

In pratica l'accertamento induttivo a causa dell'infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10,00%) del reddito:

- in caso di rettifica del reddito imponibile di un contribuente "congruo", anche a seguito di adeguamento, sulla base di presunzioni "semplici" in presenza di uno scostamento superiore al 40%, è stata soppressa la disposizione in base alla quale l'Ufficio deve evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

Sanzioni per versamenti con ritardo non superiore a 15 giorni

La sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento (30,00%) è stata ridotta per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Di fatto, pertanto, la sanzione prevista è pari al 2,00% per ogni giorno di ritardo, fino al 15° giorno. Ciò si riflette di conseguenza anche sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

Elenchi clienti fornitori – operazioni eseguite nei confronti di privati se il pagamento avviene tramite carte di credito o debito Italiane

Le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dall'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 (ovvero 3.600,00 al lordo IVA), se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari nazionali. A carico di tali operatori finanziari è confermato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi. Informazioni più dettagliate sugli elenchi clienti-fornitori sono contenute nella nostra circolare n. 1/2011.

Noleggio di autoveicoli – fattura immediata alla consegna

A partire dal 6 luglio 2011, le prestazioni di locazione di veicoli senza conducente devono essere certificate con fattura. L'azienda di noleggio deve indicare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio. La fattura va consegnata direttamente al cliente qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda in grado di emettere il documento.

Nuovo regime per le nuove imprese („soggetti minimi“)

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, è confermata l'introduzione di un nuovo regime delle "nuove iniziative" che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative.

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non sia superiore a Euro 30.000,00;
- il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

Ai soggetti che, avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi, non possono accedere sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato prevedendo l'esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA, sia ai fini

delle imposte dirette, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l'assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell'IVA e applicazione dell'IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Agevolazione per la chiusura delle liti pendenti

Le liti fiscali di valore non superiore a Euro 20.000,00 in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme evidenziate qui di seguito. Tutte le liti fiscali, che rientrano nella platea delle liti definibili, sono sospese fino al 30 giugno 2012. Le somme dovute sono da versare entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione e la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Valore della lite	Somme dovute	
<= € 2.000,00	€ 150,00	
> € 2.000,00	10% del valore della lite	in caso di <u>soccombenza dell'Amministrazione</u> finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	50% del valore della lite	in caso di <u>soccombenza del contribuente</u> nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	30% del valore della lite	in caso di lite <u>pendente in 1° grado</u> se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione

Riduzione generale dei regimi fiscali a favore

In sede di conversione in legge è stato aggiunto il comma 1-ter con il quale si prevede la riduzione dei regimi "di favore fiscale" (per le imposte dirette e indirette) nella misura del 5,00% per il 2013 e del 20,00% dal 2014. Detta riduzione "generalizzata" non sarà applicata qualora entro il 3 settembre 2013 sia adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori ad Euro 4 miliardi per l'anno 2013 ed ad Euro 20 miliardi annui a decorrere dal 2014.

2. Manovra di ferragosto - DL n. 138/2011

In data 13 agosto 2011 è stato approvato il decreto n. 138 contenente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo del Paese. Il Decreto in vigore dal 13 agosto 2011 contiene una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate. Va evidenziato che nell'iter di approvazione in legge sono state annunciate "ulteriori" modifiche al testo originario.

Rideterminazione dell'aliquota d'imposta sulle rendite finanziarie

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota ordinaria delle ritenute ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, è stabilita nella misura del 20,00%. La nuova aliquota riguarderà, pertanto, proventi da conto correnti, depositi vincolati, obbligazioni di banche e società quotate, partecipazioni non qualificate italiane, fondi immobiliari, polizze vita, ecc.. I proventi sui redditi di titoli pubblici italiani ed equiparati e titoli di stati esteri, saranno tassati, invece, con l'aliquota del 12,50%.

Aumento della "Robin-Hood Tax" per società produttrici di energia

La norma interviene con un aumento di 4 punti da 6,50% al 10,50% dell'addizionale IRES per le società produttrici di energia (cosiddetta "Robin-Hood Tax"). Si abbassa, inoltre, a 10 milioni di ricavi la soglia per l'applicazione dell'addizionale, introducendo però anche una seconda soglia che consiste in un reddito imponibile superiore a un milione di Euro. Sia i ricavi, che il reddito devono superare i predetti scaglioni per far scattare l'addizionale. Infine la norma estende la "Robin-Hood-Tax" alle società operanti nel settore della produzione di energia con biomasse, eolico e fotovoltaico.

Limitazioni uso denaro contante

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di anticiclaggio, il previgente limite all'uso del contante e dei titoli al portatore di Euro 5.000,00 (applicabile fino al 12 agosto 2011) è stato portato a Euro 2.500,00.

Da ciò consegue quindi che

- Il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori ad Euro 2.500,00;
- Gli assegni bancari e postali, nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a Euro 2.500,00 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- Il saldo dei libretti di deposito o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiore alla soglia di Euro 2.500,00 entro il 30.09.2011.

La sanzione per i libretti circolanti sopra la soglia resta fissata nella misura del 20,00% al 40,00%.

Mancata fatturazione compensi professionali e sospensione dell'attività

È stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di mancata emissione della fattura. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte sanzioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Contributo di solidarietà - ora solo per parlamentari

Secondo le ultime notizie di oggi (31 agosto) il contributo di solidarietà per redditi oltre Euro 90.000,00 sarà eliminato in sede di conversione della legge. Le entrate che erano assicurate dalla super tassa pari a 5,00% su redditi oltre Euro 90.000,00 e 10,00% su redditi oltre Euro 150.000,00 dovrebbero essere compensate con nuove norme anti-elusione. Queste norme sono finalizzate ad eliminare l'abuso d'intestazioni e interposizioni patri-

moniali elusive, tramite l'attribuzione di maggiori poteri agli enti locali nel contrasto all'evasione. Come controprestazione tali enti saranno partecipati alle maggiori entrate. È inoltre in discussione la riduzione dei vantaggi fiscali delle cooperative per fronteggiare l'eliminazione del contributo di solidarietà.

Aumento dell'imposta di trascrizione dei veicoli

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra di ferragosto, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sarà dovuta in misura fissa soltanto per le auto fino a 53 kW o per autobus e trattrici stradali fino a 110 kW, a prescindere dalla circostanza che l'atto di vendita sia soggetto ad IVA o meno. In tutti gli altri casi si applicheranno le tariffe proporzionali e scatteranno, dunque, rincari generalizzati, che colpiranno soprattutto i modelli più potenti.

Liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche

Il Decreto prevede liberalizzazioni ad ampio raggio. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, lo Stato e gli enti locali devono adeguare gli ordinamenti al principio di libertà di iniziativa economica e a quello secondo cui è consentito tutto ciò che non è vietato. I commi da 6 a 11, articolo 3, del DL 138/2011 prevedono la libertà dell'impresa e la garanzia della concorrenza. Sono cancellate le licenze e le autorizzazioni ed anche le limitazioni territoriali all'esercizio dell'attività d'impresa; abolite le distanze minime tra concorrenti ed i divieti di commercializzazione di prodotti per talune categorie; sparisce l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o servizi complementari all'attività svolta. Esclusioni alle liberalizzazioni possono essere previste a condizione che la limitazione alla concorrenza sia funzionale all'interesse pubblico e previa consultazione con il ministero competente.

Abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Il Sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti viene abrogato tout court con i commi c) e d) dell'articolo 6 del decreto in esame. Il decreto abroga per incanto a effetto immediato tutti gli obblighi connessi con detto sistema, compreso l'installazione dei black box per i mezzi di trasporto, le chiavette USB, il regime sanzionatorio, ecc.. Il Decreto conferma e fa salva l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti come il registro di carico e scarico, del formulario dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del codice ambientale e il modello unico di dichiarazione dei rifiuti (cosiddetto "modello MUD").

Spostamento di festività patronali e civili

Le festività oggetto dell'intervento a diminuire le giornate di „ponte“ sono il 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Con decreto del Presidente del Consiglio si deciderà ogni anno il giorno in cui si celebreranno tali festività, che slitteranno in ogni caso a venerdì, domenica o lunedì. Si sposteranno inoltre le festività patronali come Sant'Ambrogio, San Pietro e Paolo ecc.).

3. Operazioni comunitari - controlli della regolarità della partita IVA comunitaria

Facciamo presente che per effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 7 DPR 633/1972 e dell'articolo 41 DL 331/1993 è assolutamente necessario che la partita IVA del soggetto estero (acquirente) sia indicata in fattura e iscritta nell'archivio "VIES". In caso di contestazioni per la fatturazione di operazioni Intracomunitarie senza IVA a

soggetti UE, risponde il fornitore che ha emesso la fattura. Potrà sollevarsi, invece, da contestazioni provando che la partita IVA era abilitata per il territorio Europeo – ossia iscritta nel predetto archivio Per tale motivo consigliamo di comportarsi nel seguente modo:

1. Controllo della partita IVA del cliente sul sito (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/);
2. Effettuazione della transazione (conferma ordine etc.);
3. Stampa della conferma sull'iscrizione al registro VIES di cui sopra, allegandola alla fattura o alla bolla.

Facciamo presente, che il nostro Studio non è in grado di controllare in tempo le partite IVA UE indicate nelle fatture dei clienti e di conseguenza non risponderà per errori o omissioni per mancanza, scorrettezza o invalidità delle relative partite IVA.

4. Rimborso IVA per IVA corrisposta nell'UE

I contribuenti italiani che nel 2010 hanno sostenuto spese e corrisposto l'IVA in altri stati membri UE possono presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. I contribuenti possono chiedere il rimborso direttamente, se abilitati al servizio Entratel o tramite i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni od altri soggetti delegati entro il termine del 30 settembre 2011.

Tutti i clienti che intendano avvalersi del nostro Studio per l'invio delle istanze di rimborso IVA, sono pregati di inviarci la relativa documentazione entro e non oltre il **10 settembre 2011**.

5. Semplificazioni nella tenuta informatica dei libri e registri

È diventata più semplice la tenuta informatica di libri e registri di imprese. L'articolo 6, comma 2, del Decreto Sviluppo è intervenuto sull'articolo 2215-bis del Codice Civile. La nuova disciplina prevede che l'imprenditore o un suo delegato assolvono l'obbligo, apponendo la firma digitale e la marca temporale sui documenti contabili tenuti in maniera informatica, non più ogni tre mesi ma una sola volta all'anno. La novità si applica già dall'esercizio contabile in corso. Se fosse interessato a questa particolare modalità di tenuta dei libri e documenti contabili, La preghiamo di mettersi in contatto con il Suo consulente.

Per ogni chiarimento o informazione in merito, restiamo a Vostra completa disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti

U:\Circolari\Circolari 2011\N. 5 Italiano - novità estate 2011.doc

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. elisa frei + dr. andreas rassele

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214